



Istituto Istruzione Superiore Statale "Enzo Ferrari-Hertz"

e mail: rmis08100r@istruzione.it rmis08100r@pec.istruzione.it

Web: www.iisenzoferrari.it

Sede Legale Via Grottaferrata, 76 – 00178 Roma
Tel.: + 39 06.121122325 – Fax: + 39 06.67663813

Sede via Ferrini 83 tel.: 06.121122505 Sede via Procaccini 70 tel.: 06.121122805



REGOLAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

Art. 1 - Finalità delle iniziative

I viaggi, le visite di istruzione e le uscite didattiche, compresi quelli connessi allo svolgimento di attività sportive, agli scambi culturali e stage all'estero, alle Esperienze ASL, devono essere inseriti in una precisa ed adeguata programmazione didattica e culturale, predisposta all'inizio dell'anno scolastico dal Consiglio di classe secondo le finalità e gli obiettivi specifici e trasversali prefissati e stabiliti nelle linee guida del PTOF; devono configurarsi come esperienza di apprendimento, di crescita della personalità e di arricchimento culturale e professionale.

Le proposte devono tenere conto della normativa vigente.

Art. 2 - Tipologia delle uscite didattiche

a) Viaggi di istruzione

I viaggi di istruzione si effettuano in un'unica soluzione, di più giorni, secondo le modalità più avanti riportate (Art. 5).

Le iniziative in argomento possono essere, in linea di massima, ricondotte alle seguenti tipologie:

1. Viaggi e visite d'integrazione della preparazione d'indirizzo, che sono essenzialmente finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche e ad un più ampio e proficuo rapporto tra scuola e mondo del lavoro, in coerenza con gli obiettivi didattici e formativi e dei nuovi percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, in particolare degli istituti di istruzione tecnica (Tirocinii nell'ambito dell'ASL);
2. viaggi e visite d'integrazione culturale, finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore conoscenza del Paese o anche della realtà dei Paesi esteri, la partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi, la visita presso complessi aziendali, mostre, località di interesse storico-artistico, sempre in coerenza con gli obiettivi didattici di ciascun corso di studi;
3. viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali considerati come momenti conclusivi di progetti in cui siano sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali. Si richiama l'accordo di programma fra i Ministeri dell'Ambiente e della P.I. in materia ambientale per l'importanza che hanno i parchi nazionali e le aree protette in Italia come luoghi e mete di viaggi d'istruzione;
4. viaggi connessi ad attività sportive, che devono avere anch'essi valenza formativa, anche sotto il profilo dell'educazione alla salute rientrano in tale tipologia manifestazioni sportive scolastiche nazionali ed internazionali, nonché le attività in ambiente naturale e quelle rispondenti a significative esigenze a carattere sociale, anche locale.

5. viaggi di approfondimento linguistico (Stage).
6. viaggi che costituiscono tappa intermedia o finale di un progetto della scuola/MIUR/ Regione/ Enti (es.: Viaggio della Memoria, con visita ad Auschwitz, organizzato dalla Regione Lazio)

b) Visite d'istruzione

Le visite d'istruzione si effettuano nell'arco di una sola giornata/mattinata presso musei, città d' arte, parchi, manifestazioni culturali e sportive.

d) Scambi culturali

Gli scambi culturali hanno lo scopo di favorire la conoscenza di realtà e culture diverse da quella italiana, anche attraverso l'esperienza diretta del soggiorno all'estero presso famiglie ospitanti. Possono essere organizzate in autonomia o all'interno dei Programmi europei.

ORGANIZZAZIONE

Art. 3 - Promotori delle iniziative

I promotori sono docenti, che formuleranno le proposte ai Consigli di classe per ottenerne l'approvazione. Le proposte devono essere discusse e deliberate entro il secondo Consiglio di classe, dedicato, di norma, all'ultimazione della programmazione annuale delle attività. Le deliberazioni sono successivamente illustrate ai genitori o loro rappresentanti e agli studenti o loro rappresentanti, nei Consigli di classe o in apposite riunioni.

La partecipazione dei docenti che propongono le iniziative ai viaggi/visite/scambi/uscite è opportuna per l'effettuazione dell'iniziativa stessa.

Il Consiglio dovrà altresì individuare un docente secondo accompagnatore e un supplente in caso di motivata impossibilità di partecipazione del proponente o del secondo accompagnatore.

PARTECIPAZIONE ALUNNI

Art. 4 - Il viaggio rappresenta la condivisione di una particolare esperienza di aggregazione e socializzazione all'interno del progetto educativo e formazione del "cittadino europeo".

I giorni destinati alle iniziative concorrono a tutti gli effetti al raggiungimento dei 200 giorni minimi di lezione previsti dalla legge, dal momento che esse prevedono attività soggette a valutazione del comportamento e/o del profitto dei partecipanti.

Per progetti specifici, ai quali la scuola intende aderire all'interno dell'Istituto o in collaborazione con Enti o Associazioni, è possibile organizzare un viaggio d'Istituto con la partecipazione degli studenti che aderiscono al progetto, senza il vincolo del numero minimo sulla base di una partecipazione trasversale (per classe) degli studenti. L'unico vincolo sarà l'omogeneità anagrafica. A titolo di esempio, una proposta di viaggio può essere indirizzata agli studenti del biennio, o di terzo e quarto anno, ma non di primo e quarto anno. Di norma le proposte saranno rivolte al solo biennio/al solo triennio. I docenti proponenti si adopereranno a fare in modo che per ogni classe sia, comunque raggiunta un'ampia partecipazione al fine di favorire la socializzazione e garantire ampi margini di sicurezza.

Ogni singolo studente può aderire ad una singola proposta di viaggio.

Gli studenti che non partecipano alle iniziative in questione sono comunque tenuti ad essere presenti in istituto nei giorni di lezione per attività di studio e approfondimento individuali.

Eventuali assenze andranno giustificate.

Il numero dei docenti accompagnatori sarà di 1 ogni 15 alunni; in assenza di un sufficiente numero di accompagnatori, l'attività prevista non avrà luogo. Tutti i partecipanti alle Visite Guidate o ai Viaggi d'Istruzione alle Uscite Didattiche agli Scambi Culturali,

dovranno essere muniti di copertura assicurativa.

Non è consentita la partecipazione di adulti accompagnatori esterni alla scuola in assenza di apposita delibera degli OOCC.

Per i viaggi all'estero, è auspicabile la presenza di un insegnante che conosca la lingua straniera per facilitare la comunicazione nel paese ospitante, per qualsiasi problema o imprevisto.

Art. 5 – Durata, tempi, mete.

Il numero di giorni fruibili complessivamente per le uscite didattiche è fissato in modo inderogabile a 10 per il biennio e a 12 per il triennio.

La durata massima dei viaggi d'istruzione, con la sola eccezione degli scambi culturali, è stabilita come segue:

per il biennio - durata massima in unica soluzione: giorni sette. **per il triennio** - durata massima in una unica soluzione: giorni sette. **Scambi culturali:** fino a 15 giorni (altro se all'interno di programmi europei)

I periodi in cui effettuare i viaggi d'istruzione vengono deliberati dal Collegio dei Docenti.

Le uscite didattiche sono sospese, di norma, nell'ultimo mese delle lezioni (maggio) e durante lo svolgimento delle prove INVALSI per le classi interessate (seconde e quinte)

Al fine di favorire la maggiore partecipazione possibile alle uscite didattiche, verrà posta particolare attenzione al costo delle stesse.

Mete biennio: siti italiani

Mete classi terze: preferibilmente siti italiani

Mete classi quarte: e quinte siti italiani o esteri

Art. 6 - Adempimenti dei docenti accompagnatori nei viaggi d'istruzione

Subito dopo la presentazione dei progetti di viaggio ai Consigli di classe, i proponenti dovranno:

1. redigere il progetto utilizzando gli appositi moduli scaricabili dal sito (*materiali*)
2. verificare che gli studenti interessati assolvano agli adempimenti richiesti per la partecipazione al viaggio, dal versamento dell'anticipo in poi.

Art. 7 - Procedura di attuazione

Le proposte di viaggio di cui all' art. 2 punti a) 1, 2, 3, 4. 5. 6. **devono essere consegnate al dirigente scolastico, improrogabilmente, entro il 10 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.**

I docenti accompagnatori raccoglieranno le ricevute dei versamenti effettuati dai partecipanti, pari ad un acconto di 100 € o metà dell'importo totale del viaggio. Ciò consentirà di conoscere il numero effettivo degli studenti che intendono essere coinvolti.

Successivamente i proponenti inoltrano all'Ufficio tecnico i progetti per l'avvio delle procedure di evidenza pubblica necessarie alla selezione delle agenzie, ai sensi del D.lvo 163/06 e del Regolamento d'Istituto per gli Acquisti.

La selezione avverrà in base all'offerta più vantaggiosa. Le scelte operate verranno poi trasmesse al Consiglio di istituto per la ratifica.

Entro i termini che saranno comunicati, gli studenti e/o genitori effettueranno il pagamento a saldo delle quote dovute sul c/c postale della scuola.

Eventuali richieste di contributo da parte di famiglie che si trovano in condizioni economiche di

particolare disagio, saranno prese in considerazione dal Consiglio d'Istituto.

Per eventuali rimborsi e/o penali, in caso di mancata partecipazione ai viaggi d'istruzione, si farà riferimento al contratto con l'azienda fornitrice dei servizi.

Art. 8 - Doveri degli alunni durante il viaggio

In occasione di viaggi e visite gli alunni devono essere consapevoli che non vengono meno, anzi si rafforzano, i normali doveri scolastici; ciò significa che gli alunni dovranno partecipare attivamente a tutte le attività culturali proposte. Durante le ore notturne dovranno essere rispettate le normali esigenze di riposo di tutti. Gli alunni dovranno

attenersi scrupolosamente alle direttive dei docenti accompagnatori. In particolare dovranno essere puntuali e corretti nei rapporti reciproci e in quelli coi docenti.

Il mancato rispetto di tali elementari regole di comportamento e convivenza comporterà l'assunzione di provvedimenti disciplinari.

Nel caso di gravi infrazioni disciplinari è previsto l'immediato rientro dello studente responsabile, previa comunicazione alla famiglia. Le spese del rientro saranno a carico della famiglia. Eventuali danni prodotti dallo studente saranno risarciti dalla famiglia.

Art. 9 - Obblighi dei docenti accompagnatori

I docenti accompagnatori sono soggetti all'obbligo della vigilanza sugli alunni ed alle responsabilità di cui all'art. 2047 del C.C., con l'integrazione di cui all'art. 61 della legge n° 312 dell'11.07.80, che ha limitato la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

Nel caso in cui, durante un viaggio d'istruzione, uno o più studenti incorrano in incidenti, malesseri o malattie, il docente capogruppo si occuperà di assolvere al dovere dell'assistenza, chiamando il 118 o la guardia medica e avvisando tempestivamente i genitori dell'infortunato. Nel caso di impossibilità di partecipare alle attività programmate, il capogruppo predisporrà un piano di sorveglianza per gli altri docenti accompagnatori, fino al momento in cui i genitori, se nelle condizioni di farlo, non prelevino personalmente la/il propria/o figlia/o.

Art. 10 - Adempimenti conclusivi

Entro i 20 giorni successivi al rientro dal viaggio, il capogruppo, con la collaborazione degli altri docenti accompagnatori, predisporrà una relazione consuntiva sul viaggio, in cui saranno fornite informazioni utili a proposito di:

- svolgimento del programma di viaggio
- conseguimento degli obiettivi indicati nel progetto iniziale
- comportamento degli alunni
- qualità dei servizi offerti (trasporto, albergo, ristorazione, guide)
- eventuali altri fatti e circostanze significativi.

I Docenti partecipanti al viaggio, assistiti dal Direttore dei Servizi generali e amministrativi o da un suo delegato, compileranno la tabella relativa al rimborso delle spese nei termini della normativa attualmente in vigore.
